



Nuova Privacy: adeguarsi è d'OBBLIGO

Novità in vista per le aziende sul fronte della privacy. Per tutti, con o senza dipendenti, sia che si trattino dati sensibili sia solamente dati personali (anche relativi alle persone giuridiche), scatta l'obbligo di uniformarsi alle nuove regole di tutela dei dati. Con l'inizio del 2005, alcune operazioni dovranno essere completate, a partire dalla messa in sicurezza dei dati sui computer, fino a quelli contenuti negli archivi cartacei.

Il nuovo codice della Privacy riunisce, in un solo testo, il contenuto della L. 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni abrogandoli. È composto di 3 parti: la prima dedicata alle disposizioni generali, in cui sono trattati tutti gli adempimenti e le regole del trattamento; la seconda riguardante settori specifici; la terza, infine, affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali.

Le semplificazioni degli adempimenti a carico delle aziende consistono nell'eliminazione dell'obbligo generale di notificazione al Garante, mantenuto solo in pochi casi e con possibilità, per il Garante, di prevedere ulteriori semplificazioni. Per l'invio telematico ora obbligatorio si accede al sito www.garanteprivacy.it.

L'esonero del consenso è confermato per le ipotesi previste in precedenza, con l'aggiunta di ulteriori casistiche, la più importante delle quali è la fattispecie in cui il datore di lavoro deve adempiere a obblighi di legge.

È mantenuto l'adempimento dell'informativa preventiva, agli interessati, al trattamento dei dati, con la precisazione dell'indicazione dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati. Il testo unico apporta, infine, alcune novità anche nel campo della Privacy sanitaria e giurisdizionale.

Nelle pagine seguenti, abbiamo riassunto per punti le novità essenziali, per creare una sorta di guida per le aziende che ancora non si fossero regolarizzate secondo le nuove normative.

F

O

C

U

S

a cura di Epoché

NUOVO CODICE DELLA PRIVACY - DISCIPLINA NORMATIVA

NUOVO CODICE	Principio generale	Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano	
	Informativa	L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve essere previamente informato	
	Consenso	Principio del consenso al trattamento dei dati personali, salvo deroghe Per le Pubbliche Amministrazioni non è più necessario il consenso	Consenso escluso in particolari casi, aggiunti a quelli previsti dalle precedenti norme I dati sensibili devono essere richiesti da specifiche norme di legge
	Notificazione al Garante	È eliminata la notifica, salvo casi particolari	La notifica avviene solo per via telematica, con firma digitale; diritti di segreteria 150,00 euro
SCADENZE	1.01.2004	Entrata in vigore del codice	
	30.04.2004 (prorogato al 15.05.2004)	Notificazioni preventive al Garante per le comunicazioni rimaste obbligatorie	
	30.06.2004	• Garanzie adottate per il trattamento dei dati sensibili da parte degli enti religiosi, delle associazioni ed enti senza scopo di lucro • Comunicazioni del titolare del trattamento al Garante per le P.A. e per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute all'interno di un programma di ricerca bioetica o sanitaria	
	30.09.2004	Informativa semplificata e richiesta del consenso da parte dei medici	
	31.12.2004	• Adozione delle nuove misure minime di sicurezza • Redazione documento programmatico sulla sicurezza (a regime al 31.03)	
	1.01.2005	Utilizzo dei formulari per le ricette mediche anonime	
	31.03.2005	Adeguamento delle garanzie per gli strumenti elettronici che non consentono l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza	
	31.12.2005	Regolamenti che individuano i dati sensibili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni	

Principali novità

Le principali novità introdotte dal nuovo codice della Privacy consistono nella razionalizzazione e semplificazione delle incombenze della disciplina attuale, introducendo anche altri elementi nuovi.

Un **principio generale**: chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, quindi, per quanto riguarda l'accesso alle banche dati, vi sono alcune norme di sicurezza: l'interessato può accedere ai dati personali oggettivi e anche di tipo valutativo (giudizi e opinioni), ma di questi ultimi non è possibile chiedere la rettifica e l'integrazione. L'interessato, inoltre, ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale.

Informativa e consenso

L'informativa orale o scritta deve essere preventiva: è il presupposto necessario per il trattamento dei dati: ora deve individuare anche i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati. L'informativa non è invece necessaria se i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge da un regolamento o dalla normativa comunitaria e nel

caso di dati trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Codici deontologici

La norma indica il ricorso ai codici di buona condotta per la disciplina di determinate categorie. Si attende ora la redazione di un codice per la tutela della Privacy su Internet e per gli investigatori privati e sul direct marketing. Un provvedimento apposito è stato emanato per i sistemi di videosorveglianza.

Organizzazione delle imprese

In ogni impresa devono essere individuate tre figure che gestiscono il trattamento dei dati:

- **titolare dei dati**: persona fisica, giuridica, P.A., altro ente o associazione cui competono decisioni sulle finalità e modalità di trattamento dei dati e sugli strumenti utilizzati;
- **responsabile nominato dal titolare**: è facoltativa l'individuazione del responsabile del trattamento, è una persona fisica, giuridica, altro ente o associazione (può essere anche una figura esterna alla società);
- **incaricati**: persone fisiche che compiono operazioni di trattamento dei dati.

INFORMATIVA E CONSENSO	Informativa	• L'informativa orale o scritta deve essere preventiva è il presupposto necessario per il trattamento dei dati	Da ora deve individuare anche i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati
	Trattamenti illeciti	Confermato il diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale (art. 2050 Codice Civile)	
	Consenso dell'interessato	Confermata la necessità del consenso, espresso liberamente e documentato per iscritto dell'interessato, relativamente al trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici. (È salva la deroga per casi specifici, che sono ampliati)	
	Esclusione del consenso	Il consenso è escluso anche nei casi di utilizzo dei dati: - dal datore di lavoro, per adempiere ad un obbligo di legge; - per eseguire obblighi derivanti da un contratto nel quale è parte l'interessato; - per perseguire un interesse legittimo del titolare, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate; - effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, con riferimento a soci e aderenti	
	Obbligatorietà del consenso	I dati sensibili continuano a richiedere il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante	
COMUNICAZIONI	Notificazione al Garante	• È eliminato l'obbligo generale di notificazione al Garante, mantenuto solo in pochi casi e con possibilità, per il Garante, di prevedere ulteriori semplificazioni • L'esonero costituisce la regola, tranne i casi indicati dal Garante in successivi provvedimenti e chiarimenti, per i quali la notifica deve essere effettuata Modalità: • La notificazione è ora validamente effettuata solo se è trasmessa preventivamente per via telematica, utilizzando il modello predisposto dal Garante ed inviato dal titolare • Devono essere osservate le prescrizioni impartite dal Garante, anche in riferimento alle modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione al Garante • La scadenza del 30.04.04 è stata prorogata al 15.05.2004; è necessario però inviare entro il 30.04 un'e-mail all'indirizzo: rgt-conferma@garanteprivacy.it oppure un fax con l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento oggetto della notificazione e delle difficoltà incontrate nell'inoltro della notificazione	
	Comunicazioni elettroniche	• I dati sul traffico necessari per la fatturazione devono essere gestiti dal gestore telefonico per non più di 24 mesi, più ulteriori 24 mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati, autorizzati da un giudice • Per le altre comunicazioni elettroniche, inclusi Internet e posta elettronica, vi è un obbligo di conservazione ordinaria dei dati relativi al traffico di soli 6 mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale • L'invio di messaggi con sistemi automatizzati, quali Sms, fax e posta elettronica, richiede il consenso dell'interessato	
	Autorizzazione	• Per il trattamento dei dati sensibili è necessaria un'autorizzazione del Garante che può essere standard (7 tipologie) o individuale • Il titolare che rientra nelle autorizzazioni standard è esonerato dal richiedere una individuale Le autorizzazioni standard riguardano: - i rapporti di lavoro; - l'utilizzo di informazioni sulla salute e la vita sessuale; - le associazioni e le fondazioni; - i liberi professionisti; - diverse categorie di titolari (banche, operatori finanziari, agenzie matrimoniali, centri elaborazione dati, operatori turistici, società di sondaggi e ricerche, assicurazioni, gestori di fondi, casse di previdenza); - investigatori privati; - l'utilizzo di dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici	

MISURE MINIME DI SICUREZZA	Obbligo di ridurre al minimo i rischi	• Obbligo generale di custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere il rischio che i dati siano distrutti, dispersi, conoscibili fuori dei casi consentiti o trattati in modo illecito • L'inosservanza di tale obbligo rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per gli interessati
	Adozione delle misure minime	• Dovere di adozione delle misure minime di sicurezza, indicate nell'allegato B del codice (la mancata adozione costituisce anche reato: arresto fino a 2 anni o ammenda da euro 10.000 fino a euro 50.000) • Sono diverse in base al fatto che il trattamento sia effettuato con strumenti elettronici, e se riguardi dati sensibili o giudiziari
	Scadenza adozione nuove misure	• 31.12.2004: in generale • 31.03.2005: se gli strumenti elettronici non consentono l'immediato adeguamento per obiettive ragioni di natura tecnica, da descrivere in un documento con data certa da conservare in azienda
	Trattamenti con strumenti elettronici	• Autenticazione informatica • Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione. La password deve essere: - composta da almeno 8 caratteri o, se il sistema non lo permette, da un numero di caratteri pari al massimo; - non contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato; - modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni 6 mesi (3 mesi in caso di dati sensibili o giudiziari) • Utilizzazione di un sistema di autorizzazione • Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative (almeno annuale) • Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici • Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi: - i programmi antivirus devono essere aggiornati almeno ogni 6 mesi - il salvataggio dei dati deve avvenire con frequenza almeno settimanale • Tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza • Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, effettuati da organismi sanitari
	Trattamenti senza strumenti elettronici	• Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative (almeno annuale) • Previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti • Previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA (DPS)	Obbligo	• La disciplina precedente prevedeva l'obbligo di predisposizione e aggiornamento del Dps in caso di trattamento di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti giudiziari, effettuato mediante elaboratore, accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico • In base al nuovo codice il Dps deve essere adottato dal titolare di trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, attraverso l'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata - non più richiesto l'utilizzo di elaboratori in rete, accessibili al pubblico; nei dati giudiziari inclusi anche altri dati personali
	Contenuto	Il Garante ha fornito una guida operativa per la redazione del Dps, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it
	Scadenza	• 31.03: di ogni anno • Per il 2004: la scadenza è stata prorogata al 31.12, sia per i soggetti nuovi, sia per chi era già obbligato
	Nuovo obbligo	Nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare che predispone il Dps è obbligato a richiamare tale documento
	Termine	• L'obbligo decorre dal bilancio dell'esercizio 2003 per i soggetti già tenuti a elaborare il Dps secondo le regole precedenti - se l'aggiornamento non è ancora avvenuto al momento della predisposizione del bilancio, nella relazione basta richiamare il Dps del 2003 e l'intenzione di procedere all'aggiornamento • Decorre dal bilancio dell'esercizio 2004 per i soggetti che sono tenuti alla redazione del Dps per la prima volta nel 2004 - se quando si predispone la relazione al bilancio il Dps è già stato redatto, tale circostanza deve essere indicata - si può indicare facoltativamente anche quanto eventualmente già effettuato nel 2003 e l'aggiornamento in corso nel 2004

NUOVO CODICE DELLA PRIVACY - VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

PRINCIPI GENERALI	Liceità	La videosorveglianza deve avvenire anche nel rispetto di quanto previsto da altre disposizioni di legge	• Ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e del domicilio • Statuto dei lavoratori
	Necessità	Devono essere esclusi usi superflui ed evitati eccessi e ridondanze.	
	Proporzionalità	• Si deve commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto. Deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza • Gli impianti devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili (sia nella scelta delle apparecchiature di ripresa da installare, sia nelle varie fasi del trattamento)	Non può essere adottata la videosorveglianza solo perchè è la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione • Non risulta di regola giustificata: .. la sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari attraverso web cam che identificano soggetti; .. l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione
	Finalità	• Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi • Il titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza	Le finalità individuate devono essere riportate nell'informativa
RAPPORTI DI LAVORO		Controllo a distanza dell'attività lavorativa • Controllo utilizzato per esigenze organizzative, dei processi produttivi e della sicurezza del lavoro. • Videosorveglianza di luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa Riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale	Divieto assoluto, anche in caso di erogazione di servizi per via telematica. Obbligo di rispetto delle garanzie previste in materia di lavoro sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro Divieto del controllo Ammessi, in quanto assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale
PRESCRIZIONI E SANZIONI		• Inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina. • Adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o dall'Autorità giudiziaria civile e penale. • Applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.	

Il decreto del Garante

Sulla base delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento specifico, che riguarda sia il settore pubblico sia quello privato, per regolamentare in modo puntuale i principi e le prescrizioni generali relative ai sistemi di videosorveglianza (Provvedimento Garante 29.04.2004 - D. Lgs. 30.06.2003, n. 196).

L'utilizzo di tali strumentazioni deve rispettare alcuni principi guida di difesa del trattamento dei dati e dei diritti degli interessati. In prossimità dell'impianto di videosorveglianza deve essere esposto un cartello che avvisa della presenza del controllo e delle motivazioni che hanno indotto la sua

installazione. È necessario il consenso preventivo del Garante, richiesto dal titolare e documentato per iscritto, tranne il caso in cui le telecamere servano a tutelare concrete ed effettive situazioni di rischio di aggressioni o furti per le persone o i beni o per prevenire incendi e garantire la sicurezza sul lavoro, oppure nel caso di erogazione di particolari servizi pubblici o specifiche attività. La conservazione delle immagini è ammessa al massimo per 24 ore, o una settimana solo in determinate situazioni; un periodo più lungo deve essere motivato da condizioni eccezionali o richieste dall'autorità giudiziaria. L'uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all'impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto, nonché a sanzioni amministrative o penali.

Nuovi elenchi telefonici: la pubblicità solo a chi dice sì

Gli elenchi telefonici cambiano natura. Gli abbonati, oltre al diritto di scegliere liberamente se e come comparire nell'elenco, potranno decidere

se ricevere o no pubblicità. Solo chi sceglierà di ricevere informazioni commerciali o promozionali vedrà, infatti, segnalato l'indirizzo o il numero telefonico con uno speciale simbolo. Non si potranno più utilizzare gli elenchi per invadere di messaggi pubblicitari chi non lo ha richiesto.

Nei nuovi elenchi verranno inseriti anche i numeri di cellulari, ma solo con l'espresso consenso dell'abbonato o degli acquirenti di carte prepagate.

Queste le novità più significative che, in attuazione di direttive europee, il nostro Paese introdurrà, per primo in Europa, negli elenchi telefonici che verranno distribuiti a partire dalla seconda metà del 2005.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe

Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha definitivamente varato il modello per informare gli abbonati dei nuovi diritti che la disciplina sulla privacy riconosce loro. Il modello, consultabile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it, e predisposto in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verrà trasmesso a tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile. Il modello ha visto anche la collaborazione delle associazioni dei consumatori, le quali hanno espresso un parere che è stato recepito.

Gli abbonati telefonici, per la prima volta, potranno dunque decidere liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se apparire nell'elenco, se

apparire con il solo cognome o di non essere contraddistinti da un riferimento che riveli il sesso (con la sola iniziale del nome), se omettere in parte l'indirizzo postale, se inserire il numero di cellulare.

Nel caso dei soli elenchi della telefonia mobile, verrà omissso, salvo consenso dell'interessato, l'indirizzo. Negli elenchi potranno comunque essere inseriti, sempre su libera scelta dell'abbonato, altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l'indirizzo e-mail eccetera.

A partire dai prossimi mesi ogni operatore telefonico avrà l'obbligo di inviare a tutti i vecchi abbonati il modello messo a punto dal Garante per consentire loro di effettuare le proprie scelte e per informarli adeguatamente, in modo particolare riguardo agli scopi degli elenchi (che potranno essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici, ottici oppure consultabili online) e alla facoltà di esprimere un consenso "libero, differenziato e revocabile".

Il modello dovrà essere utilizzato anche per i nuovi abbonati. Le società telefoniche dovranno mettere a disposizione del pubblico almeno un recapito telefonico, un indirizzo, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, al quale gli interessati possano rivolgersi per ottenere informazioni.



Saranno inseriti anche i cellulari, ma soltanto con l'espresso consenso da parte dell'abbonato o dell'acquirente di carte prepagate. Potranno trovare posto anche i dati su professione, titolo, email, etc.

Violazioni amministrative e relative sanzioni

Informativa all'interessato omessa o non idonea

Da euro 3.000 a euro 18.000 (ovvero da euro 5.000 a euro 30.000 nei casi di dati sensibili o giudiziari o che presentano rischi specifici), aumentabile sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali.

Notificazione omessa o incompleta

Da euro 10.000 a euro 60.000, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, su uno o più giornali.

Omessa informazione o esibizione al Garante

Da euro 4.000 a euro 24.000. Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali.

Illeciti penali e relative pene

Trattamento illecito di dati personali

- Se dal fatto deriva nocumento, reclusione da 6 a 18 mesi; se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi.
- Se l'illecito è commesso al fine di trarne un profitto o recare un danno, se dal fatto deriva nocumento, reclusione da 1 a 3 anni.

False dichiarazioni e notificazioni al Garante

Reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Omessa adozione delle misure minime di sicurezza

Arresto sino a 2 anni o ammenda da euro 10.000 a euro 50.000.

Inosservanza dei provvedimenti del Garante

Reclusione da 3 mesi a 2 anni.



cession Agria
estre

de bénéfice

vision confirmée
l'ensemble de 2002

l'ensemble du groupe, le
d'affaires sur neuf mois al-
un total de 2,3%, accen-
en raison de l'effet de l'ap-
pauvrissement de l'euro, revenu à po-
avec le dollar. Le groupe pré-
une hausse d'un mois 15%
son bénéfice d'exploitation
démontre exceptionnellement
l'ensemble de 2002. Il s'at-
tend à un 4^e trimestre «ré-
gularisé» dans la chaîne.

fin 2003, BASF se
pes sur l'incertitude. «L'an-
verra une difficile en raison
no-routine portant sur la con-
struction», souligne le groupe chi-
miste allemand. (Afp, AFP)

generiques

s bases apothéose

En premier dans le domaine des
médicaments génériques, Agria
qui est devenue leader dans ce
domaine, a vu sa part de marché à
l'échelle mondiale passer de 15% à
20% en 2001. L'entreprise a été
récompensée par une augmentation
de 15% de son chiffre d'affaires
en 2001, passant de 1,5 à 1,725 mil-
liards d'euros. Les perspectives
sont très positives. L'entreprise a
été récompensée par une augmen-
tation de 15% de son chiffre d'affaires
en 2001, passant de 1,5 à 1,725 mil-
liards d'euros.

La forte croissance de une hausse considérable

Le groupe belge-allemand
d'imagerie Agria-Gevaert
fin 2002, d'un bénéfice net
(part du groupe) de 90 millions
contre une perte de 36 mil-
lions un an plus tôt, sur un chiffre
d'affaires de 1,12 milliard d'EUR
contre 1,0 milliard. Le résultat
d'exploitation (compte tenu des
coûts de restructuration et résul-
tats non récurrents) a bondi à 117
millions d'EUR contre 8 millions.

Pour les trois premiers mois de
l'année en cours, le bénéfice net
atteint 149 millions contre une
perte de 7 millions pour la pé-
riode janvier-septembre 2001, sur
un chiffre d'affaires de 35 mil-
liards d'EUR contre 3,8 milliards.

Le groupe insiste sur la nette amé-
lioration de la rentabilité, «en
dépit de la morosité planant sur
l'ensemble de l'économie».

Le recul du chiffre d'affaires au
cours des neuf premiers mois
s'explique, pour partie, par l'inter-
ruption de la vente des appareils
photo numériques et des scan-
ners mais, surtout, par la situa-
tion économique difficile persis-
tante et par la fermeté de l'euro.

«Alors que le marché de l'image-
rie a globalement souffert de la
marée du climat économique,
le secteur du traitement photo-
graphique a enregistré tou-
jours une forte croissance (jus-
qu'à 27,1%). La part des nouvelles
applications numériques représente,
à présent, 35,1% du chiffre d'affaires
contre 23% en 2001.

Agria-Gevaert
Chiffre
d'affaires net
(en millions d'EUR)



fière du groupe, p
au cours des trois p
de 2002 contre 57,8
tôt.
Le plan de restruc-
ture des frais et
non récurrents po